

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 29/06/2022

N° Delibera: 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA. RI.) 2022.

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di Giugno alle ore 20:20 nella sala delle adunanze, ubicata per l'occasione presso l'Auditorium dell'istituto scolastico "Anna Baldino", previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima ed unica convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

| N° | Cognome Nome | Qualifica | P/A |
|----|-----------------------|----------------------|----------|
| 1 | GAUDIOSO DIONIGI | SINDACO / PRESIDENTE | Presente |
| 2 | DI MEGLIO RAFFAELE | CONSIGLIERE | Presente |
| 3 | BUONO SERGIO | CONSIGLIERE | Presente |
| 4 | VACCA ALESSANDRO | CONSIGLIERE | Presente |
| 5 | DI COSTANZO DANIELA | CONSIGLIERE | Presente |
| 6 | MATTERA FRANCESCA | CONSIGLIERE | Assente |
| 7 | MANGIONE EMANUELA | CONSIGLIERE | Presente |
| 8 | MATTERA ELVIRA | CONSIGLIERE | Presente |
| 9 | LOMBARDI GEMMA | CONSIGLIERE | Presente |
| 10 | DI SCALA MARIA GRAZIA | CONSIGLIERE | Presente |
| 11 | DI MEGLIO MARIO | CONSIGLIERE | Presente |
| 12 | DI IORIO PIERINA | CONSIGLIERE | Presente |
| 13 | DI COSTANZO VIRGINIA | CONSIGLIERE | Presente |

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo.

Presiede la seduta il Sindaco, che introduce l'argomento all'ordine del giorno e ne rimette la relazione al Dott. Luigi Mattera, responsabile del IV Settore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata sub. 1, avente ad oggetto "PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA. RI.) 2022";

Udita la discussione, come segue:

Il Dott.Mattera evidenzia che il contenuto della delibera è la presa d'atto del PEF che è stato già validato dall'Ente d'Ambito.

Inoltre sono previste 4 rate per il pagamento della TARI 2022 ed anche quest'anno come l'anno scorso si è allungata la scadenza delle stesse.

Inoltre si propone una modifica regolamentare sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del revisore unico dei conti.

Il consigliere Mario di Meglio chiede come mai si evince dai dati del PEF una riduzione dei costi di circa 100.000 euro nei prossimi 4 anni.

Il Dott.Mattera evidenzia che la diminuzione è legata all'ammortamento dei beni.

Rilevato che non vi sono altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta all'odg.

Con votazione espressa dai presenti per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Favorevoli : 8

Contrari: 0

Astenuti : 4 (Maria Grazia di Scala, Mario di Meglio, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina)

DELIBERA

Di approvare proposta di deliberazione, allegata sub. 1, avente ad oggetto "PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO E
SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA. RI.) 2022”;

E, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente successiva, separata votazione espressa
per alzata di mano:

Favorevoli : 8

Contrari: 0

Astenuti : 4 (Maria Grazia di Scala, Mario di Meglio, Di Costanzo Virginia, Di Iorio
Pierina)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Deliberazione 138/2021/R/Rif emanata in data 30 ottobre 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";

Vista, altresì, la deliberazione dello stesso n. 363/2021R/rif del 3 agosto 2021 emanata dallo stesso Ente e avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per secondo periodo regolatorio 2022-2025", riguardante le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato, inoltre, che

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- 1000A
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni ;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Barano d'Ischia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato, altresì, che il Comune di Barano d'Ischia si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del Decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2021, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/06/2021, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019 - 2020 - 2021;

Rilevato che l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - in qualità di ente di governo dell'ambito, in data 03.05.2021, con determina del Direttore Generale n. 32 del 13/06/2022 ha validato il Piano Economico Finanziario per la determinazione della tariffa;

Ritenuto di prendere atto che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

DELIBERA

- di approvare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - con Determinazione n. 32 del 13/06/2022 avente ad oggetto: "Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anni 2022 - 2025 del Comune di Barano d'Ischia secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 363/2021/R/rif.", che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Piano Economico Finanziario, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come da prospetto che segue, riconfermando le tariffe di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30/06/2021:

Utenze domestiche

| | | | | |
|----------|---|------|------|------|
| FASCLA A | 1 | 0,66 | 3,34 | 4,00 |
| FASCLA B | 2 | 0,66 | 3,64 | 4,30 |
| FASCLA C | 3 | 0,66 | 3,87 | 4,53 |
| FASCLA D | 4 | 0,66 | 4,03 | 4,69 |
| FASCLA E | 5 | 0,66 | 4,19 | 4,85 |
| FASCLA F | 6 | 0,66 | 4,72 | 5,38 |

Utenze non domestiche

| Attività Produttive | TF _{und} (€/mq) | TV _{und} (€/mq) | T _{und} (€/mq) |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,69 | 11,65 | 14,34 |
| Cinematografi e teatri | 2,69 | 2,06 | 4,75 |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 2,69 | 8,30 | 10,99 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2,69 | 13,95 | 16,64 |
| Stabilimenti balneari | 2,69 | 11,07 | 13,76 |
| Esposizioni, autosaloni | 2,69 | 10,73 | 13,42 |
| Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione | 2,69 | 18,28 | 20,97 |
| Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast | 2,69 | 15,32 | 18,01 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Case di cura e riposo | 2,69 | 13,65 | 16,34 |
| Ospedali | 2,69 | 15,05 | 17,74 |
| Uffici, agenzie, laboratori analisi | 2,69 | 15,40 | 18,09 |
| Banche, istituti di credito e studi professionali | 2,69 | 14,76 | 17,45 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,69 | 13,48 | 16,17 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,69 | 20,65 | 23,34 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso | 2,69 | 16,66 | 19,35 |
| Banchi di mercato beni durevoli | 2,69 | 11,11 | 13,80 |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,69 | 12,99 | 15,68 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia | 2,69 | 11,71 | 14,40 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,69 | 12,46 | 15,15 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 2,69 | 12,41 | 15,10 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici, frantoi | 2,69 | 12,70 | 15,39 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,69 | 24,30 | 26,99 |
| Mense, birrerie, amburgherie | 2,69 | 21,31 | 24,00 |
| Bar, caffè, pasticceria, gelateria | 2,69 | 20,55 | 23,24 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,69 | 23,39 | 26,08 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,69 | 31,08 | 33,77 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,69 | 32,08 | 34,77 |
| Ipermercati di generi misti | 2,69 | 17,16 | 19,85 |
| Banchi di mercato generi alimentari | 2,69 | 45,43 | 48,12 |
| Discoteche, night club, sale giochi e scommesse | 2,69 | 10,22 | 12,91 |

- di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
 - **Prima rata** – 31 ottobre 2022
 - **Seconda rata** – 30 novembre 2022
 - **Terza rata** – 31 gennaio 2023
 - **Quarta rata** – 28 febbraio 2023

- di stabilire che nel caso in cui la notifica degli atti non venga effettuata almeno dieci giorni prima della scadenza della rata, il contribuente potrà effettuare il pagamento, senza aggiunta di alcun onere, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica;
- di modificare il regolamento come segue:
 - *“Art. 24. Riduzione per stabilimenti balneari e posteggi affidati in concessione.*
 1. *Si applica una riduzione del 30% solo agli stabilimenti balneari (arenili) che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi nove nell'arco dell'anno solare e che risultino iscritti in banca dati per tutto l'anno solare. In tal caso, resta inteso che il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e non agli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento balneare (arenile), a nulla valendo eventuali denunce di iscrizione e cessazione nel corso dell'anno salvo che si tratti di prima apertura o di cessazione definitiva dell'utenza. Qualora il concessionario dovesse dichiarare un periodo di apertura inferiore a 180 giorni, trova applicazione l'articolo 20, a meno che non sia munito di licenza stagionale. Resta ferma la possibilità da parte del SUAP di trasformare le relative licenze in stagionali. Tale riduzione non può trovare applicazione analogica per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a meno che non siano dotate di licenze stagionali.*
 2. *Si applica una tariffa pari al 15% di quella prevista dalla relativa categoria in caso di posteggi affidati in concessione a soggetti terzi.”*
- di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
- di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs. 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come

disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

- di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PROPRIO





**ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

LEGGE REGIONALE N.14 DEL 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 62 DEL 13.06.2022

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anni 2022-2025 del COMUNE DI BARANO D'ISCHIA secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 363/2021/R/rif.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 23 della LR 14/2016 è stato, tra l'altro, costituito l'ATO NA2 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
- l'art. 25 della LR 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 5.12.2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA NA2 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- con Delibera del Commissario Straordinario per il governo dell'Ente d'Ambito dell'ATO NAPOLI 2, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 105 del 22.06.2021, prorogato nell'incarico giusta Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 164 del 27.12.2021, n. 1 del 08.02.2022 è stato approvato lo Statuto EdA NA2 come modificato nel rispetto delle prescrizioni normative successivamente intervenute e per consentire lo svolgimento delle elezioni del Consiglio d'Ambito 2022;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che "*Fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 14/ 2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli L II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*";
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 13.12.2018 è stato nominato Direttore dell'Ente d'Ambito ATO Na 2 l'ing. Francesco Paolo Buonocore;

- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 7 del 5.12.2019 è stato approvato il testo definitivo del contratto disciplinante il rapporto di lavoro del Direttore Generale;
- in data 06.12.2019 è stato sottoscritto il contratto tra il Direttore Generale e il Presidente dell'EdA;

Considerato che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 363/2021/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2022-2025;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019 /A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- all'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
 1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
 3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
 4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4

novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;

6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);
- l'EdA Napoli2, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il Comune di BARANO D'ISCHIA ha acquisito agli atti al prot.639 del 27.04.2022, successivamente integrato con note prot. n.814.2022, 838.2022 e 851.2022 la seguente documentazione:
 - Dichiarazione di veridicità comune
 - Dichiarazione di veridicità gestore
 - Relazione di accompagnamento gestore
 - Relazione di accompagnamento comune
 - Pef tari 22-25- 002-21drif_all 1_ti.xlsx
 - Documentazione a supporto

Dato atto che con Determina n. 19/2022 stato affidato alla Golemnet Srl del Servizio di Supporto specialistico, sia metodologico che operativo, per la validazione dei pef 2022-2025 in applicazione del MTR-2 – ARERA 363/2021/R/rif;

Preso atto:

- del parere favorevole alla validazione espresso dalla società Golem Net srl, acquisito al prot. n. 873 del 10.06.2022;
- della relazione contenente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/rif, allegata alla presente a formarne parte integrante;

Ritenuto pertanto di:

- dover validare per gli anni 2022-2025 il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di Barano d'Ischia (NA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- dover stabilire che, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta è:
 - per l'Anno 2022 pari ad euro € 2.896.596,00;
 - per l'Anno 2023 pari ad euro € 2.819.540,00;

- per l'Anno 2024 pari ad euro € 2.805.486,00;
- per l'Anno 2025 pari ad euro € 2.792.641,00.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021 è stata verificata la coerenza degli atti e della documentazione trasmessa;
- la documentazione ricevuta rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000 ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso e considerato:

VISTI E RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267 /2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- lo Statuto dell'EDA NA2;
- il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii;

Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di validare**, per gli anni 2022-2025, il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di Barano d'Ischia (NA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato I e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363 del 3 agosto 2021;
3. **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato I alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta è:
 - per l'Anno 2022 pari ad euro € 2.896.596,00;
 - per l'Anno 2023 pari ad euro € 2.819.540,00;
 - per l'Anno 2024 pari ad euro € 2.805.486,00;
 - per l'Anno 2025 pari ad euro € 2.792.641,00.

4. **di trasmettere** la presente determinazione al Comune di Barano d'Ischia (NA) per i successivi adempimenti di competenza;
5. **di trasmettere** all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, come deliberati e trasmessi dal comune, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione arera 363/2021/R/rif;
6. **di trasmettere** copia della presente Determinazione al Presidente dell'EdA NA2;
7. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet istituzionale.

Il Direttore Generale
Ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 13/06/2022 10:38:10

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Protocollo Arrivo N. 4734/2022 del 13-06-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 del **Comune di Barano d'Ischia** secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 363/2021/R/rif.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla Regolarità Tecnica della presente determina.
Frattamaggiore,

Il Responsabile Amministrativo
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 13/06/2022 10:37:46

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla Regolarità Contabile della presente determina.
Frattamaggiore,

Il Responsabile Finanziario
Il Direttore Generale

Ing. Francesco Paolo Buonocore

(ai sensi dell'art 40 del Reg. di Contabilità dell'EdA NA2)

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 13/06/2022 10:37:22



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.)

Periodo regolatorio 2022-2025

**ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)**

Comune di BARANO D'ISCHIA

1 Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2).

La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

L'Ente territorialmente competente illustra una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi, sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Sarà cura dell'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettuata l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), a provvedere a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

In dettaglio all'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2.

L'Ente d'Ambito Napoli 2 è completamente costituito in tutti i propri Organi dal dicembre 2020, ai sensi della L.R. 14/2016 e comprende 24 comuni dell'ATO Na2, ai sensi della Deliberazione Arera 443/2019, è l'Ente Territorialmente Competente.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il comune di Barano d'Ischia, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione 363/21 ed allegato (MTR-2) di ARERA fa parte dell'ambito tariffario dell'Ente D'ambito Rifiuti Napoli 2.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), il gestore del servizio di igiene urbana è gestito dalla BARANO MULTISERVIZI SRL.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti). in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021.

Nell'ambito del sistema gestionale adottato dal comune di BARANO D'ISCHIA è previsto che il gestore BARANO MULTISERVIZI SRL provveda al trasporto dei rifiuti mentre i costi di conferimento sono a carico del Comune.

Gli impianti di cui si avvale il comune di Barano d'Ischia sono i seguenti:

| Denominazione | CER |
|-------------------|--------|
| AZA AMBIENTE SPA | 200301 |
| B. SERVICE SRL | 150102 |
| | 150107 |
| | 200108 |
| | 200111 |
| | 200138 |
| | 200201 |
| | 200307 |
| ECOSUMMA SRL | 200132 |
| | 200134 |
| ESPEKO SRL | 200304 |
| LICA.FER. SRL | 200140 |
| MI.SO SRL | 200125 |
| PROGEST SPA | 200203 |
| RICICLA SRL | 150101 |
| | 150108 |
| | 200101 |
| | 200121 |
| RI.PLASTIC SPA | 200123 |
| | 200136 |
| | 200301 |
| S.A.P.NA SPA | 200301 |
| SOGEMONT RAEE SRL | 200135 |

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito dal Comune stesso:

- il PEF relativo al servizio integrato svolto da ciascun gestore redatto, secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;

- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

Null'altro elemento da segnalare.

2 Descrizione dei Servizi forniti (G)

Di competenza del gestore/i secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA 363/21, MTR-2.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Di competenza del gestore/i secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA 363/21, MTR-2.

4 Attività di validazione (E)

L'Ente Territorialmente competente ha eseguito le seguenti attività di validazione per il periodo regolatorio:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e conseguentemente,

con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione avviene in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-2, per tutto il periodo regolatorio, determinando così i fattori:

LIMITE DI CRESCITA

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| rpi_a | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
| coefficiente di recupero di produttività X_a | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 CO116 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| % LIMITE ALLA CRESCITA | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.2 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021.

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata paria al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il **coefficiente di recupero di produttività X_a** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per gli anni 2022-2025, il minimo ammissibile.

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime.

VALORE ENTRATE 2022-2025

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Σa | 2.896.596 | 2.819.540 | 2.805.486 | 2.792.641 |
| ΣV_{a-1} | 1.700.084 | 1.891.587 | 1.941.630 | 1.941.630 |
| ΣF_{a-1} | 1.267.633 | 1.005.009 | 877.910 | 863.856 |
| $\Sigma a-1$ | 2.967.717 | 2.896.596 | 2.819.540 | 2.805.486 |

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato rispettato essendo il limite:

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| $\Sigma a / \Sigma a-1$ | 0,9760 | 0,9734 | 0,9950 | 0,9954 |

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2020, 2021), ha individuato i seguenti valori di γ_1 e γ_2 :

| GAMMA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------|------|------|------|
| γ_1 - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| γ_2 - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| γ - Totale | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

La stima del fabbisogno standard, come da adeguato calcolatore per l'anno 2022, mostra un costo standard complessivo di cent€/Kg con un valore unitario di 40,30.

Pertanto, i costi unitari effettivi, determinati cent€/Kg con un valore unitario di 62,31 risultano maggiori al benchmark di riferimento.

| Grandezze fisico-tecniche | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| raccolta differenziata % | 57% | 70% | 70% | 70% |
| q_{a-2} ton | 4.832,11 | 4.904,19 | 4.904,19 | 4.904,19 |
| costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg | 57,55 | 60,51 | 59,06 | 57,49 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | 35,58 | 35,91 | 35,91 | 35,91 |

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente indica:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficiente C116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEXP 16 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Per gli anni 2022-2025 si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QLa per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ) per la compliance alla qualità regolata.

| | | PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO) | |
|---|---------------------------|--|--|
| | | QUALITÀ TECNICA= NO | QUALITÀ TECNICA= SI |
| PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE | QUALITÀ CONTRATTUALE = NO | SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO | SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO |
| | QUALITÀ CONTRATTUALE = SI | SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO | SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO |

L'ETC, ai sensi del TQRIF adottato dall'Arera con delibera 15/2022, ha definito come quadrante di partenza lo "schema 1" per il periodo regolatorio 2022-2025 dando come obiettivo ai gestori dell'ambito il raggiungimento dello "schema 2".

Nello specifico, per il Comune di Barano d'Ischia, è stato previsto un investimento di €. 30.000,00 (componente CQ) per gli anni 2022-2023-2024-2025

5.2.3 Componente previsionale COI

Sono stati valorizzati le componenti di natura previsionale COI.

Per gli Anni 2022-2025 COlexpTV,a è 10.000,00

Per gli Anni 2022-2025 COlexpTF,a è 10.000,00

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto del rispetto degli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dall'ETC e può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

| FATTORE DI SHARING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| Fattore di Sharing b_a | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
| Fattore di Sharing $b_a(1+\omega a)$ | 0,495 | 0,44 | 0,44 | 0,55 |

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori ω , conseguenza della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2

| FATTORE DI SHARING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Coefficiente ω_a | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $C_{totTV,a}$ e C_{totTF} , inserite nel Piano Economico Finanziario e di cui, per talune, si rinvengono i relativi valori di riporto nei PEF degli anni precedenti:

$C_{totTV} = 0$

$C_{totTF} = 0$

Per gli anni 2022-2025

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il gestore ed il Comune, in fase di validazione, non hanno evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono pertanto oggetto di monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

Nel tool non sono state formalizzate detrazioni ai costi efficienti sia per la parte variabile che per la parte fissa (si riporta a titolo esemplificativo il caso dell'anno 2022 rimandando al tool per le altre annualità):

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

Tali conguagli, se presenti, sono indicati nel file excel denominato 002-21drif_all1_ti.xlsx, prodotti dal comune.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita

L'Ente Territorialmente Competente non ha ritenuto necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.

Conclusioni

Alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta dal Comune di BARANO D'ISCHIA per il periodo regolatorio 2022-2025 è:

Anno 2022 pari ad euro € 2.896.596,00;
Anno 2023 pari ad euro € 2.819.540,00;
Anno 2024 pari ad euro € 2.805.486,00;
Anno 2025 pari ad euro € 2.792.641,00;

Tali valori sono presenti nell'allegato denominato PEF TARI 22-25 COMUNE DI BARANO D'ISCHIA.pdf

Il Direttore Generale
ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 13/06/2022 10:36:55

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Protocollo Arrivo N. 4 34/2022 del 13-06-2022
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO *“PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA. RI.) 2022.”*.

Verbale n. 25

Il sottoscritto:

Dott. Luigi Maiorano

Revisore unico dei conti del Comune di Barano d'Ischia

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, avente ad oggetto: *“PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA. RI.) 2022.”*;

Visti i relativi allegati e visti i pareri tecnico e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

Vista la normativa vigente in materia e in particolare:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n° 147/2013;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- l'art. 107, comma 5, del Decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati;

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che la la proposta di deliberazione in oggetto prevede, in sintesi:

- la validazione del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - con Determinazione n. 32 del 13/06/2022;
- l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, come da prospetto contenuto nella mentovata proposta di deliberazione;
- le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti relativamente all'annualità 2022;
- la modifica del Regolamento sulla TARI, limitatamente all'art. 24;

Ritenuto, dopo aver attentamente esaminato gli atti trasmessi dall'Ente, di esprimere, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

Tutto ciò premesso,

IL REVISORE UNICO

ritiene, in relazione alle proprie competenze, di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Bellizzi, 22 giugno 2022

IL REVISORE DEI CONTI

(DOTT. LUIGI MAIORANO)



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 11 DEL 29/06/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (T.A. RI.) 2022.

PARERE TECNICO
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine al parere richiesto, sotto il profilo della regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di cui oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;

Viste le disposizioni in materia;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA II, 22/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Dott. LUIGI MATTERA

PARERE CONTABILE
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla regolarità contabile:

Esaminati gli atti trasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA II, 22/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio

COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla copertura finanziaria;

ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto nell'intervento _____

capitolo _____ del Bilancio di previsione _____ al numero _____;

BARANO D'ISCHIA II,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 12/07/2022 al 27/07/2022

BARANO D'ISCHIA li,
IL MESSO COMUNALE

2 LUG 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

[Handwritten signature]

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA li,

2 LUG 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

[Handwritten signature]



